

1
N. R.G. 2637 /2020

R EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T RIBUNALE DI L IVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Nannipieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2637 /2020
con OGGETTO: P****s
promossa da :

CONDOMINIO M****OBINO (LI) - VIA XXV R****C N° 62 -68 (C.F. 90004430493),
con il patrocinio dell'avv. 2****6 S****e

ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

contro

I****E S.P.A. (C.F. 03076310105), rappresentato e difeso dall'Avv. S****A
G****E

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza
del 14/10/2021

Motivi della decisione

C****o esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
- art. 118 disp. Att. c.p.c. -

1. Con atto di citazione ritualmente il Condominio di Via XXV R****C n. 62 -68 di M****O-
bino proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto 803/2020 con il quale era ingiunto
il pagamento a I****E S.P.A. di euro 10.905,85, oltre interessi e spese in relazione al re-

Sentenza n. 5/2022 pubbl. il 05/01/2022

RG n. 2637/2020

Repert. n. 36/2022 del 05/01/2022

2

siduo asseritamente dovuto per quattro fatture di fornitura di gasolio per riscaldamento relative all'anno 2013, rilevando ed eccependo:

- che il credito, fondato solo su fatture, era contestato;
- che comunque era estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di forniture periodiche e continuative di gasolio.

Parte attrice in opposizione concludeva: accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto ad I****E S.p.A. per prescrizione ed infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto; - revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per prescrizione ed infondatezza in fatto e diritto; - condannare la stessa I****E S.p.A. alla rifusione in favore di CONDOMINIO di M****OBINO (LI) - VIA XXV R****C N° 62/68 - delle spese e degli onorari di giudizio

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta I****E S.P.A. , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ed in particolare esponendo:

- che le fatture si riferivano a forniture realmente effettuate;
- che la prescrizione era stata interrotta con lettera raccomandata recapitata al precedente amministratore rag. xxxxx il 3 agosto 2016 , rag.xxxxxxxxxx che con successivi telefax del settembre 2016 chiedeva di poter rateizzare gli importi dovuti ;
- che seguivano ulteriori solleciti ed atti di messa in mora, indirizzati sempre all'amministratore rag. xxxxx nel 2018;
- che le precedenti comunicazioni erano inviate via mail al nuovo amministratore Dott.ssa xxxx con mail del febbraio 2019 alla quale faceva seguito nuova costituzione in mora con lettera raccomandata del gennaio 2020.

Il Condominio opponente replicava che il rag. xxxxx non era più amministratore sin dal marzo 2015 ; che quindi gli atti indirizzati allo stesso nel 2016, 2018 erano privi di efficacia interruttiva.

La causa era istruita con produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 14/10/2021 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

2. L'opposizione è fondata.

Sentenza n. 5/2022 pubbl. il 05/01/2022

RG n. 2637/2020

Repert. n. 36/2022 del 05/01/2022

Le fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo si riferiscono a forniture continuative periodiche di gasolio da riscaldamento effettuate nel 2013, con termine di pagamento a 90 giorni (vedi fatture); il termine di prescrizione è quindi quinquennale ex art. 2948 numero 4 c.c.

È documentale che il rag. XXXXXXXXXXXX non è più amministratore del condominio oppone nte sin dal marzo 2015 (vedi doc. 1 di parte attrice); il rag. XXXXXXXXXXX nel trasmettere la documenta-zione al nuovo amministratore non indicava tra le fatture ancora da saldare quelle della XXXXXXXXXXXX S.P.A. (vedi doc. 11 di parte attrice); I****E S.P.A. inviava missive di diffida e sollecito nel 2016 e 2018 direttamente all'indirizzo del rag. XXXXXX che, singolarmente, avanzava richiesta di rateizzazione, effettuava addirittura dei pagamenti in acconto (evidente- mente da conto corrente personale, avendo dato per già pagate le fatture nell'ambito del pas- saggio di consegna con il nuovo amministratore: vedi doc. 2-12, 14 di parte convenuta; doc. 10 di parte attrice in opposizione); la prima richiesta di pagamento indirizzata correttamente al nuovo amministratore del condominio dott.ssa XXXXX è la mail del febbraio 2019 (vedi doc. 13 di parte attrice).

Ciò posto occorre osservare che non può attribuirsi effetto interruttivo alle diffide - missive del 2016, 2018 in quanto indirizzate al precedente amministratore XXXX, soggetto che già da tempo non era più amministratore del condominio e non aveva alcun potere di rappresentanza, né vi è elemento alcuno per poter affermare che vi sia stata una condotta colpevole del Condominio per aver ingenerato una situazione di rappresentanza apparente (vedi tra le altre Cassazione civile sez. III, 08/05/2015, n.9328 : in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente): come esposto le fatture non erano state indicate come ancora da saldare nel passaggio di consegna con il nuovo amministratore, la prima volta che l'amministratore effettivo è stato portato a conoscenza della situazione è nel 2019; peraltro I****E S.P.A. (anche perché ingannata dalla condotta dello stesso rag. XXXXX) non ha mai verificato tramite richiesta all'Agenzia delle Entrate ovvero ai singoli condomini chi fosse l'effettivo amministratore.

4

A fronte di tali elementi obbiettivi le prove orali dedotte sono superflue ed irrilevanti e peraltro è fondata eccezione della difesa di parte attrice di incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. del rag. xxxxxxxxxxxx, quale soggetto nei confronti del quale potrebbe essere formulata richiesta di pagamento da parte della convenuta opposta (vedi anche doc. 14 di parte convenuta) o alternativamente quale soggetto che potrebbe essere chiamato in garanzia o comunque destinatario di richieste restitutorie da parte del condominio.

3. Il decreto deve quindi essere revocato.

La particolarità della vicenda quale in precedenza esposte (accoglimento dell'opposizione in relazione all'eccezione di prescrizione; condotta scorretta del precedente amministratore anche nei confronti della convenuta opposta) giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale; la residua metà delle spese di parte attrice in opposizione deve porsi a carico della convenuta opposta e si liquida come da dispositivo, con riduzione per la fase istruttoria meramente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 803/2020)
- 2) dichiara parzialmente compensate le spese di lite, nella misura della metà; condanna parte convenuta opposta I****E S.P.A. al pagamento della residua metà delle spese di parte attrice in opposizione CONDOMINIO M****OBINO - VIA XXV R****C N° 62 -68, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 2.303,13, di cui 75,00 per spese, 437,50 per la fase di studio della controversia, 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, 320,00 per la fase istruttoria/di trattazione, 810,00 per la fase decisionale, 290,63 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Così deciso in data 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE

dott. Luigi Nannipieri

Sentenza n. 5/2022 pubbl. il 05/01/2022

RG n. 2637/2020

Repert. n. 36/2022 del 05/01/2022